

CONTRATTO: CONSUMATORE O PROFESSIONISTA?

Corte di Cassazione sentenza n. 6578/2021

La Corte ha affrontato di nuovo il tema circa la tutela del consumatore e, nello specifico, l'applicabilità o meno al caso in parola del Codice del Consumo per violazione di norme previste a pena di nullità.

La questione ha riguardato un notaio che, nell'acquistare un veicolo, ha concluso un contratto di *leasing* indicando nell'apposito modulo anche la propria partita iva.

Riscontrati successivamente dei grossi vizi all'autovettura, chiamava in giudizio la proprietà chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto stesso proprio per la violazione delle norme previste a pena di nullità dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), nonché il risarcimento dei danni.

Sia in primo che in secondo grado, la domanda veniva rigettata poiché entrambi i giudicanti ritenevano non potersi applicare al caso esaminato la disciplina di tutela del consumatore, parificando il notaio al piccolo imprenditore, in quanto nel modulo contrattuale era stato indicato il numero della partita iva del professionista.

Di diversa opinione la Corte di Cassazione la quale ha così precisato:

Ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, l'elemento significativo non è il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", della qualifica di "imprenditore commerciale", bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi "consumatore" quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.

Pertanto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale, in violazione dell'enunciato principio ed in relazione ad un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo, aveva negato l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, erroneamente parificando il ricorrente, di professione notaio, al piccolo imprenditore "...in virtù della apposizione del numero della partita iva nell'apposito spazio del modulo contrattuale...".